



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Camilla	DI IASI	Presidente	R.G.N.12671/08
Dott. Antonio	GRECO	Cons. Rel.	
Dott. Mario	CIGNA	Consigliere	Cron. 4551
Dott. Massimo	FERRO	Consigliere	Rep.
Dott. Guido	FEDERICO	Consigliere	Ud. 27/03/14

04551 15

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

rappresentato e difeso dall'avv.

presso il quale è elettivamente domiciliato in Roma al

viale

- ricorrente -

MTO/14

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma in via

AM

- controricorrente -

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 67/63/06, depositata il 20 marzo 2007;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 27 marzo 2014 dal Relatore Cons. Antonio Greco;

udito l'avvocato dello Stato per la controricorrente;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Giacalone, che ha concluso per il rigetto del primo e del secondo motivo e per l'accoglimento del terzo

ESENTE DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. II - N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

Processo
tributario
competenza
territorio
-



motivo del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

propone ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Bergamo 1, nel giudizio promosso con l'impugnazione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo della cartella di pagamento, emessa dalla spa _____, concessionario del servizio di riscossione per la provincia di Bergamo, e recante l'iscrizione a ruolo dell'IRPEF liquidata, ai sensi dell'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, in base alla dichiarazione dei redditi per l'anno 2000, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso introduttivo - con il quale si eccepeva l'infondatezza dell'iscrizione a ruolo perché dovuta ad un mero errore formale commesso nella compilazione della dichiarazione dei redditi - per essere competente in ordine al rapporto controverso l'ufficio di _____ in quanto il contribuente, nel periodo d'imposta interessato, aveva il domicilio fiscale in una località compresa nel distretto di Gorgonzola, in provincia di Milano, per cui il ricorso avrebbe dovuto essere proposto contro l'Agenzia delle entrate di _____ davanti alla Commissione tributaria provinciale di Milano.

ATU

L'Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il contribuente, denunciando la violazione dell'art. 331 cod. proc. civ. e dell'art. 1 del d.lgs. n. 546 del 1992, censura la decisione perché pronunciata solo nei confronti suoi e dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, senza rilevare il litisconsorzio processuale necessario fra quest'ultimo e la concessionaria per la riscossione, parte del giudizio di primo grado, ed il conseguente difetto di contraddittorio in appello.

Con il secondo motivo, denunciando *error in procedendo*, il ricorrente si duole non sia stato rilevato il difetto di contraddittorio in secondo grado per la mancata notificazione dell'appello ad opera dell'ufficio locale dell'Agenzia delle



entrate nei confronti della concessionaria per la riscossione, e non sia stata di conseguenza ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti di quest'ultima, parte nel giudizio di primo grado.

Con il terzo motivo, denunciando violazione degli artt. 5, 10, 18, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, il ricorrente censura la dichiarata inammissibilità del ricorso introduttivo, proposto avverso una cartella di pagamento, per avere esso ricorrente indicato nel ricorso, quali controparti processuali, la Concessionaria per la riscossione (di Bergamo) che aveva emesso la cartella di pagamento e l'ufficio locale (di Bergamo) dell'Agenzia delle entrate, pur essendo esso diverso da quello che aveva eseguito l'iscrizione a ruolo, e per avere altresì il ricorrente presentato il ricorso davanti la Commissione tributaria provinciale competente in ragione della sede delle parti chiamate in giudizio dal contribuente.

Il terzo motivo del ricorso, il cui esame deve logicamente precedere, è fondato.

La competenza per territorio delle Commissioni tributarie in primo grado si radica infatti, a norma dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in ragione delle "controversie proposte nei confronti... dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione".

Nella specie, il ricorrente ha correttamente impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo la cartella di pagamento emessa dalla spa, concessionaria per la riscossione per la provincia di Bergamo, promuovendo il giudizio nei confronti della stessa concessionaria, ed inoltre nei confronti dell'Agenzia delle entrate, ufficio di Bergamo.

Va quindi esclusa quindi l'incompetenza per territorio del giudice adito.

Il Collegio osserva ancora come "la notifica da parte del contribuente dell'atto di impugnazione presso un ufficio dell'Agenzia delle entrate non territorialmente competente, perché diverso da quello che aveva emesso l'atto impositivo, non comporta né nullità né decadenza dell'impugnazione. A tale



SENTENZA DA REGISTRAZIONE
AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986
N. 131 TAB. ALL. B. N. 5
MATERIA TRIBUTARIA

conclusione si giunge sia per il carattere unitario della stessa Agenzia delle entrate, sia per il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che impone di ridurre al massimo le ipotesi di inammissibilità, sia, infine, per il carattere impugnatorio del processo tributario, che attribuisce la qualità di parte necessaria all'organo che ha emesso l'atto o il provvedimento impugnato" (Cass. n. 29465 del 2008 e n. 15718 del 2009).

La censura va pertanto accolta, assorbito l'esame dei primi due motivi, la sentenza va cassata e la causa rinviata, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso, assorbiti il primo ed il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma il 27 marzo 2014.

Il consigliere estensore

(Antonio Greco)

Il Presidente

(Carolla Di Iasi)

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 MAR 2015



Funzionario Giudiziario
Marcello BARAGONA

Il Funzionario Giudiziario
Marcello Baragona